

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 33 di data 30.12.2021

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 dal Comune di Ville di Fiemme ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m..

Il giorno **30** del mese di **dicembre 2021** alle ore **18.30**, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai Signori:

			ASSENTE
1	GIANMOENA PARIDE	SINDACO	
2	ZORZI MATTIA	VICE SINDACO	
3	MONSORNO VITTORIO	CONSIGLIERE	
4	SCARIAN FEDERICA	CONSIGLIERE	
5	VARESCO ANDREA	CONSIGLIERE	
6	DEFRANCESCO STEFANIA	CONSIGLIERE	
7	DELVAI DIEGO	CONSIGLIERE	
8	TURRINI MICHELE	CONSIGLIERE	
9	POLESANA ALEX	CONSIGLIERE	
10	DAGOSTIN NICOLA	CONSIGLIERE	
11	BONELLI ROBERTO	CONSIGLIERE	
12	BONELLI SARA	CONSIGLIERE	
13	ZENI FERRUCCIO	CONSIGLIERE	X
14	BONELLI FLORIANO	CONSIGLIERE	
15	BOSCHETTO MARCO	CONSIGLIERE	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Emanuela Bez.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor dott. Paride Gianmoena nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con Legge Regionale dd. 19.10.2016 n. 10, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020, il nuovo Comune di "Ville di Fiemme", mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

Premesso che l'art. 24 comma 4 della L.p. 27.12.2010 n. 27 dispone che: "Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche in conformità al vigente ordinamento statale ed europeo in materia di servizi pubblici, e per adeguarne l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali, nel rispetto del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1";

Preso atto che l'art.18 della sopra citata L.p. 1/2005, che detta disposizioni in ordine alle società partecipate dalla Provincia, stabilisce al comma 1 bis che è compito della Giunta Provinciale definire con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall'art.15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Dato atto che il comma 3 bis 1 stabilisce che la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Visto l'art. 7 commi 10 e 11 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, che dispone, relativamente alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, che gli stessi debbano procedere alla razionalizzazione periodica (delle proprie partecipazioni n.d.r.) prevista dall'art. 18 comma 3 bis 1 della legge provinciale n. 1 del 2015 e dall'art. 24, comma 4, della legge provinciale n. 27 del 2010 a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Preso atto che anche il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TULPS), in attuazione al piano di "revisione straordinaria delle partecipazioni" di cui all'art. 24 della stessa disposizione normativa, prevede che gli enti locali, a partire dal 2018, debbano provvedere annualmente ad effettuare una ricognizione di

tutte le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione.

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato dall'ex Comune di Varena ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190 e della relazione tecnica, approvati in Conferenza dei Sindaci in data 17.03.2015 e sottoscritti dal Sindaco in data 31.03.2015, il cui contenuto è stato condiviso dal Consiglio comunale con deliberazione di presa d'atto n. 16 dd. 28.04.2015 e la successiva relazione sui risultati conseguiti, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 dd. 19.04.2016;
- il provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dalla Comune di Varena alla data del 31 dicembre 2016, adottato con deliberazione consiliare n. 23, dd. 28.09.2017, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;
- l'atto di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal Comune di Varena ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 27.12.2018;
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato dall'ex Comune di Carano ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, dd. 14 marzo 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 22.03.2016;
- il provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Carano alla data del 31 dicembre 2016, adottato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 28.09.2017, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;
- il provvedimento di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Carano alla data del 31 dicembre 2017, adottato con deliberazione consiliare n. 30 dd. 27.12.2018, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Carano n. 27 dd. 27.12.2019, di aggiornamento al 31 dicembre 2018 della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Carano redatto ai sensi dell'art.18 c. 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm., e art. 24 c. 4 della L.P. n. 27 dicembre 2010, n. 27 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m.
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato dall'ex Comune di Daiano ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190 e della relazione tecnica, approvati in Conferenza dei Sindaci in data 17.03.2015 e sottoscritti dal Sindaco in data 31.03.2015, il cui contenuto è stato condiviso dal Consiglio comunale con deliberazione di presa d'atto n.12 dd. 28.04.2015 e la successiva relazione sui risultati conseguiti, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 dd. 13.04.2016;
- il provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Daiano alla data del 31 dicembre 2016, adottato con deliberazione consiliare n. 14, dd. 02.10.2017, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;
- l'atto di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal Comune di Daiano ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 27.12.2018.

Visto l'allegato atto di ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ville di Fiemme al 31.12.2020 redatto secondo le indicazioni rese note dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, attraverso il sito internet istituzionale dello stesso, ed esaminate in particolare le apposite schede di rilevazione dei dati delle società partecipate.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per la "razionalizzazione" delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione.

Viste le circolari dd. 25.10.2021 e 23.11.2021 del Consorzio dei Comuni Trentini sull'argomento in oggetto.

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm..

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 di data 17.12.2021, agli atti sub. prot. n. 9380 dd. 20.12.2021.

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, e s.m..

Visto lo Statuto del Comune di Varena, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 16.11.2009 e ss.mm. e applicabile ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016.

Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0 e contrari n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, l'allegato atto di Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 dal Comune di Ville di Fiemme ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n.1/2005 e ss.mm., dell'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e s.m., nel testo che viene allegato sub 1) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che viene conseguentemente autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
partecipazioni dirette:
 - ✓ Consorzio dei Comuni Trentini – Società Cooperativa;
 - ✓ Trentino Digitale S.p.a.;
 - ✓ Trentino Riscossioni S.p.a.;
 - ✓ Fiemme Servizi s.p.a.;
 - ✓ Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l.;
 - ✓ Set Distribuzione S.p.a.;**partecipazioni indirette:**
 - ✓ Set Distribuzione S.p.a.;
 - ✓ Federazione Trentina della Cooperazione soc. coop.;
3. di dare atto che sono in fase di dismissione, ovvero sono state dismesse nel 2021 le seguenti partecipazioni indirette, ancora possedute alla data del 31.12.2020:
 - ✓ Centro Servizi Condivisi in liquidazione Società Consortile a responsabilità limitata – cessata il 17.06.2021;
 - ✓ Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo soc. coop. – prevista la cessione a titolo oneroso (procedura in fase di svolgimento);
4. di fare riserva di aggiornamento del piano triennale a seguito di eventuali modifiche alle partecipazioni societarie da parte del Comune;
5. di incaricare gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento, come segue:
 - ✓ inserimento dei relativi dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014", fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti) – rag. Romina Corradini;
 - ✓ trasmissione, ai sensi art. 15 comma 4 T.U.S.P., dell'esito della ricognizione alla Struttura di monitoraggio del M.E.F./Dipartimento Tesoro, esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro – rag. Romina Corradini;
 - ✓ trasmissione di copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi art. 24 comma 3 T.U.S.P. a/m portale "ConTe" – rag. Patrizia Bonelli;

- ✓ invio comunicazione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune – dott.ssa Emanuela Bez;
 - ✓ pubblicazione del presente provvedimento in “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e alla L.R. n.10/2014 e ss.mm. – dott.ssa Emanuela Bez;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell’art. 28 dello Statuto del Comune di Varena a seguito di quanto previsto dall’art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
-

PARERI DI CUI ALL’ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2 E SS.MM.

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 23.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Emanuela Bez



Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 23.12.2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
F.to rag. Patrizia Bonelli



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
dott. Paride Gianninoena



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Bez

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 183 LR 2/2018)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal giorno 31.12.2021 per 10 giorni consecutivi.

Ville di Fiemme, 31.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Bez



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11.01.2022 ai sensi dell'art. 183, 3° comma L.R. 3 maggio 2018 n.2.

Ville di Fiemme, 11.01.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Bez

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, 4° comma della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ville di Fiemme,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Bez



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ville di Fiemme,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Bez